

Prot. n. 449/2020  
DEL 18-03-2020



# Tribunale Ordinario di Venezia

*Il Presidente del Tribunale*

Letto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha prorogato dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la durata del c.d. periodo cuscinetto previsto dall'art. 1, comma 1°, D.L. 8 marzo 2020 n. 11, estendendolo a tutti i procedimenti civili e penale (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza, come era emerso a seguito di alcune interpretazioni restrittive) ed ha differito al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2;

Ritenuto che il comma 2° del cit. art. 83 sospende dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, quindi, quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni;

Richiamato il proprio provvedimento in data 08.03.2020 emanato in esito al decreto legge 8 marzo 2020 n. Il recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" nonché il proprio provvedimento integrativo in data 10.03.2020 con il quale è stato autorizzato, a parziale modifica del provvedimento in data 08.03.2020, ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 2°, lett. g) ora art. 83, comma 3°, lett. b) e c). D.L. n. 18/2020;

Rilevato che va prorogata l'efficacia dei predetti provvedimenti, da intendersi integralmente richiamati, sino al 15 aprile 2020, eliminando in ogni caso il riferimento alla pendenza dei procedimenti, sì da escludere ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine ed a tutti gli atti previsti dal comma 2° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;

Considerato che con il predetto D.L. 17 marzo 2020 n. 18 si sono introdotte deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati;

Rilevato che in questo senso, si è imposto il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche - già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 -

1

quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso, e al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi, è stata prevista la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi, nonchè la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012;

Considerato, in particolare, al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si è derogato al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio;

Rilevato che sono state prorogate sino alla data del 30 giugno 2020 le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287;

Ritenuto che appare altresì necessario, al fine di ridurre al minimo la partecipazione all'udienza e di consentire ai giudici di programmare i propri ruoli anche attesa la ridotta presenza del personale di cancelleria, limitata ai presidi per le udienze e per gli altri adempimenti urgenti, invitare i difensori a comunicare almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente individuati dall'art. 2, comma 2° lett. g), D.L. n. 11/2020 che presuppongono la celebrazione solo quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori richiedono che si proceda, la loro volontà o quella dei loro assistiti di procedere;

Considerato che va riservato ad ulteriore provvedimento la specifica regolamentazione delle modalità delle celebrazioni delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 2, comma 2°, lett. f), D.L. n. 11/2020 ed attraverso lo scambio ed il deposito telematico di note scritte ai sensi della successiva lett. h), ora integralmente trascritti nel comma 7° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, autorizzando sin da ora, anche con riferimento al c.d. periodo cuscinetto (in considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e della possibilità, ora espressamente prevista dal comma 5° dell'art. 83, per i capi degli uffici giudiziari di adottare le misure di cui al comma 7°, lett. da a) ad h), nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa), i Magistrati dell'Ufficio ad effettuare le udienze con tali modalità, secondo le specifiche ministeriali, invitandoli all'installazione del pc in loro dotazione delle licenze Microsoft Office 365 ProPlus ed Office 365 E1 e degli applicativi Teams e Skype for Business descritti nelle circolari della DGSIA rispettivamente del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020 ed a utilizzare nella massima estensione possibile tali applicativi anche per le camere di consiglio.

Ritenuto, infine, che è stata rinviata *ex lege* ai sensi del comma 6° del cit. art. 83, a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, l'adozione di ulteriori misure organizzative riservate ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ed

il Procuratore Generale della Repubblica, per cui si riserva l'adozione di tali ulteriori misure, ferme restando tutte quelle già adottate ed adottande per il periodo cuscinetto.

P:Q.M.

- A)** Proroga sino al 15 aprile 2020 il provvedimento in data 08.03.2020 emanato in esito al decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", relativo ai procedimenti penali e civili, nonché il provvedimento integrativo in data 10.03.2020 con il quale è stato autorizzato, a parziale modifica del provvedimento in data 08.03.2020, ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 2°, lett. g), ora art. 83, comma 3°, lett. b) e c). D.L. n. 18/2020;
- B)** Dispone che le notifiche dei processi penali rinviati di ufficio avvenga tramite il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali;
- C)** Dispone la proroga sino alla data del 30 giugno 2020 delle sessioni delle Corti di assise di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
- D)** Invita i Difensori a comunicare almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata ed a mezzo pec, nei procedimenti espressamente individuati dall'art. 2, comma 2° lett. g), D.L. n. 11/2020 ora art. 83, comma 3°, lett. b) e c). D.L. n. 18/2020, che presuppongono la celebrazione solo quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori richiedono che si proceda, la loro volontà o quella dei loro assistiti di procedere;
- E)** Riserva ad ulteriore provvedimento la specifica regolamentazione delle modalità delle celebrazioni delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 2, comma 2°, lett. f), D.L. n. 11/2020 ed attraverso lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, ai sensi della successiva lett. h), ora integralmente trascritti nel comma 7° dell'art. 83 D,L. n. 18/2020 autorizzando sin da ora, anche con riferimento al c.d. periodo cuscinetto, sulla base della facoltà concessa ai capi degli uffici ai sensi del comma 5° del cit. art. 83, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i Magistrati dell'Ufficio ad effettuare le udienze con tali modalità, secondo le specifiche ministeriali, invitandoli all'installazione del pc in loro dotazione delle licenze Microsoft Office 365 ProPlus ed Office 365 E1 e degli applicativi Teams e Skype for Business descritti nelle circolari della DGSIA rispettivamente del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020 ed a utilizzare nella massima estensione possibile tali applicativi anche per le camere di consiglio;
- F)** Riserva l'adozione di ulteriori misure organizzative per il successivo periodo a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, ferme restando tutte quelle già adottate ed adottande per il periodo cuscinetto.
- G)** Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica



presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia, sia affisso nelle sedi di Rialto e di Piazzale Roma e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;

Venezia, 18.03.2020

*Il Presidente del Tribunale*  
*Antonio Laganà*

